

- 2) L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una serie di misure istituite da una decisione del governo e consistenti in un dispacciamento prioritario da parte del gestore della rete, il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato, per l'energia elettrica prodotta da taluni produttori di energia elettrica, i cui impianti utilizzano fonti combustibili nazionali di energia primaria, in un accesso garantito per l'energia elettrica prodotta da tali impianti dei produttori suddetti ai sistemi di trasmissione e nell'obbligo per i medesimi produttori di fornire servizi ausiliari per un determinato quantitativo di megawatt al gestore della rete, il quale riserva loro con riferimento a tale quantitativo un diritto di fornitura ai prezzi fissati precedentemente e considerati superiori a quelli risultanti dal mercato, può essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi di detto articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In caso affermativo, una siffatta serie di misure deve essere considerata come aiuto nuovo ed è, a tale titolo, soggetta all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(¹) GU C 297 del 7.9.2020.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-181/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2012/19/UE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici – Effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Trasposizione non corretta di una direttiva – Responsabilità dello Stato membro)

(2022/C 119/12)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VYSOČINA WIND a.s.

Convenuta: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Dispositivo

- 1) L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è invalido nella parte in cui tale disposizione impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone agli utilizzatori di pannelli fotovoltaici, e non ai produttori di tali pannelli, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai suddetti pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore di tale direttiva.

- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro abbia adottato una normativa contraria a una direttiva dell'Unione prima dell'adozione di detta direttiva non costituisce, in quanto tale, una violazione del diritto dell'Unione, non potendo la realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva essere considerata seriamente compromessa prima che quest'ultima faccia parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(¹) GU C 222 del 6.7.2020.